

Corretta interpretazione sull'uso del tassametro in caso di chiamata radiotaxi. (Supplemento 3.5 euro da aggiungere all'importo del tassametro)

Relativamente alle voci circolanti in categoria sul SUPPLEMENTO **“diritto fisso di chiamata da radiotaxi”** (euro 3.5), le scriventi associazioni di categoria specificano il corretto espletamento del servizio di chiamata da radiotaxi, nel rispetto del Testo Unico del Regolamento Capitolino (prt. 8675/11) alla Deliberazione n. 68, del 8/9 novembre 2011.

All'art.24, comma 5, lettera a), si specifica quanto segue, **“il tassametro deve essere messo in azione al momento in cui il veicolo inizia il servizio [...] e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione [...]”**. Nell'approvazione del Nuovo Sistema Tariffario, del 23 maggio 2012, (prt. 8852/12), si specifica con estrema chiarezza nella sezione SUPPLEMENTI quanto segue:

- Diritto fisso di chiamata da radiotaxi euro 3.5 - (pag.4 nota esplicativa) - **“l'importo del servizio sarà quello indicato dal tassametro a fine corsa [...]. Tali eventuali supplementi, verranno sommati all'importo della corsa indicato dal tassametro.”**.

E' evidente che in nessun passaggio del Regolamento Comunale, ne tantomeno nel Nuovo Sistema Tariffario è richiesto al tassista di tenere spento il tassametro all'inizio del servizio (cioè quando gli viene assegnata una corsa dalla centrale radio).

Pertanto, il supplemento dei 3,5 euro per il servizio di chiamata radiotaxi, va sommato all'importo tassametrico di fine corsa.

Le centrali radio, dopo l'approvazione del Nuovo Sistema Tariffario, hanno unitariamente deciso di NON applicare il supplemento di 3,5 euro per le chiamate da radiotaxi, in quanto tale SUPPLEMENTO è ritenuto penalizzante per l'utenza (per qualsiasi chiarimento rivolgersi alle associazioni firmatarie).

UN.I.C.A. FILT CGIL – URI – URITAXI - UTI- CNA TAXI - CONFARTIGIANATO TAXI - ATA CASARTIGIANI - FAST CONFSAAL - ATPL CLAAI